

# **Ancora una pronuncia sul licenziamento individuale dei dirigenti in periodo di blocco Covid-19**

- a cura di *Filippo Capurro* - Novembre 2022 -

## Ancora una pronuncia sul licenziamento individuale dei dirigenti in periodo di blocco Covid-19

di F. Capurro - 21 Novembre 2022

Sul licenziamento individuale dei dirigenti in periodo di blocco Covid-19, dopo le più recenti pronunce del Tribunale di Napoli e della Corte d'Appello di Roma, è intervenuta la pronuncia del **Tribunale di Roma, 25 ottobre 2022, n. 8722**.

La questione, ormai nota, verte sull'applicabilità ai dirigenti della norma che disponeva il blocco emergenziale dei licenziamenti, contenuta inizialmente nell'art. 46, DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"). Essa aveva disposto che, per un periodo di sessanta giorni (decorrenti dal 17/03/2020), fosse precluso l'avvio di procedure collettive di riduzione del personale ex artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991 come pure il recesso datoriale – a prescindere dalle dimensioni occupazionali – riconducibile ad un "giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966". La misura venne poi prorogata per ulteriori cinque mesi con il DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") e un'ulteriore proroga del divieto fu prevista dall'art. 14, DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "Decreto Agosto") mediante rinvio ad un termine mobile (ricompreso tra metà novembre e fine dicembre 2020) collegato alla integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da Covid-19. Si succedettero poi ulteriori interventi normativi di prolungamento della moratoria.

Senonché la morfologia della norma rendeva assai dubbio se essa fosse applicabile ai dirigenti. Le pronunce che hanno tentato di dare risposta al quesito si sono confrontate con un testo redatto dal legislatore nella fretta del clima emergenziale, in tutta probabilità senza neppure porsi realmente il problema del regime giuridico da applicare ai dirigenti. E però lo sforzo di indagine è stato serio e accurato, benché, dato il contesto normativo e la pervicacia del legislatore a non chiarirlo nei numerosi interventi emergenziali succedutisi, i risultati erano destinati a rimanere incerti.

Sul tema mi sia consentito segnalare, sempre su questa Rivista, i miei contributi, [\*Licenziamento del dirigente durante il blocco Covid: legislatore inconsapevole o solo in vena di indovinelli?\*](#), in *Labor*, 25 maggio 2022, e [\*Licenziamento individuale del dirigente: due ulteriori pronunce \(discordanti\) sul blocco emergenziale\*](#), in *Labor*, 27 settembre 2022, e quello di Verzaro [\*Il blocco dei licenziamenti si applica anche ai dirigenti? Forse, no\*](#), in *Labor*, 17 dicembre 2021 e di De Luca [\*Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice, che in genere è quella sbagliata: il licenziamento dei dirigenti nel blocco Covid\*](#), in *Labor*, 2021, 5, 613.

Nel senso della **non applicabilità del blocco ai dirigenti**, si è osservato che il riferimento che l'art. 46, DL 18/2020 (e successive proroghe) è effettuato ai soli licenziamenti individuali "per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604". E

Con l'occasione della recente pronuncia del **Tribunale di Roma, 25 ottobre 2022, n. 8722** ho cercato di ricostruire con ordine lo stato del dibattito, completando anche i riferimenti giurisprudenziale rispetto a miei precedenti lavori sull'argomento.

All'interno del PDF è presente il Link alla sentenza commentata.

Rinvio anche ai miei:

*"Licenziamento del dirigente durante il blocco Covid: legislatore inconsapevole o solo in vena di indovinelli?"* [↗](#)

e

*"Licenziamento individuale del dirigente: due ulteriori pronunce (discordanti) sul blocco emergenziale"* [↗](#)

## Scarica l'articolo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
BECCARIA e CAPURRO  
MILANO



## Link all'articolo su *Labor*

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
BECCARIA e CAPURRO  
MILANO

